

«Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 Novembre 1786»

Il Giornale dei Letterati di Pisa, nel 1787, così commentava il nuovo codice penale promulgato nella Toscana di Pietro Leopoldo. Si noti l'entusiasmo per l'avvenuta ricezione di quei principi che, solo pochi anni prima, erano stati il nucleo della lezione del Beccaria.

Un sistema di leggi criminali, che, scosso il giogo della tirannia e dell'errore, misura il rigor delle pene colle regole della pura e semplice necessità che senza passione e interesse per la parte del Legislatore diminuisce il numero de' delitti, e li restringe ne' suoi giusti confini, che pieno di massime eccellenti sa conciliare colla dolcezza e moderazione delle pene la maggior sicurezza possibile della società, è un'opera quasi divina, che merita gli elogi, e le benedizioni de' popoli, e desta nel cuor di ciascuno de' sentimenti sinceri di gratitudine e di riconoscenza verso quel generoso e benefico Sovrano, che detto così buone e savie leggi, ed ebbe l'util coraggio d consacrarne il suo privato interesse a quello pubblico.

Tale appunto è l'eccellente Codice Criminale pubblicato adesso in Toscana. [...]

Le massime dispotiche stabilite ne' tempi meno felici dell'Impero Romano, e richiamate a nuova vita nel XI secolo, i principi dell'anarchia feudale de' bassi tempi, le severità del governo di Cosimo I, la durezza de' passati secoli accompagnata dall'ignoranza e dalle barbarie degli scrittori furono i materiali raccolti in diverse età e in diversi tempi per innalzare il mostruoso edificio della legislazione criminale della Toscana. Un velo impenetrabile sotto il funesto titolo d'Inquisizione copriva i primi passi delle procedure Criminali, e l'operazione più semplice, era sottoposta a un metodo vizioso, e complicato nella ricerca di chi aveva con una rea azione turbata la tranquillità dello stato. Un'oscura Dialettica, attinta da' torbidi ed impuri fonti della filosofia scolastica, stabiliva i principi di quella certezza morale, che determina l'autor di un delitto, e che deve sempre precedere la condanna del reo; principi resi spesso più fallaci ed assurdi dalla confessione strappata violentemente dalla bocca di un infelice in mezzo allo squallor di un carcere, alle catene, e a' tormenti, a' quali egli era sottoposto. Ai pericoli ed all'irregolarità del sistema si aggiungeva il carattere e l'odio del giudice, il quale avvezzo a riguardar sempre gli uomini per la parte del delitto, soffogando appoco appoco il sentimento naturale della compassione, diventava il nemico più formidabile degli'infelici condotti al suo tribunale, e cercava di accreditar se stesso e il suo mestiero col maggior numero delle condanne.

[...]

Questo nuovo sistema di legislazione [il Codice Criminale del 1786] è tanto più degno e stabile, quanto ch'egli è il felice risultato della pratica e dell'osservazione di molti anni, perocché conoscendo il saggio e illuminato sovrano, che le buone leggi sono sempre l'opera del tempo e dell'esperienza, volle prima con istruzioni e ordini a' rispettivi tribunali dello Stato e con particolari editti abolir tacitamente la pena di morte, la tortura, la confiscazione de' beni, e gli altri abusi più cospicui per osservarne in silenzio gli effetti, e per regolar con più sicurezza il piano di riforma, che egli meditava. Con questo mezzo egli ha potuto facilmente vedere, che la severità e il rigor delle leggi è inutile al dolce e mansueto carattere della na-

zione, che la loro moderazione al contrario congiunta colla prontezza e sicurezza della pena, invece di accrescere il numero de' delitti, ha notabilmente diminuti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, ed ha su questo sicuro fondamento abolita adesso per massima costante la pena di morte come inutile e non necessaria al fine propostosi dalla società nella punizione de' rei.

[...]

Ogni processo criminale dovrà terminarsi con una formal sentenza dopo essere stato ammesso l'imputato a quella giusta difesa che compete a qualunque persona per un diritto inviolabile di natura. Questo diritto viene rispettato e protetto dalla nuova legge con i mezzi i più solenni ed opportuni, perocché in mancanza del pubblico o particolar difensore sarà questo destinato dal giudice al reo, perché possa colla copia degli atti e co' lumi, che riceverà dal reo medesimo, intraprendere il più sicuro e il miglior metodo di difesa.

[...]

Ma noi siamo giunti all'atto il più generoso e il più grande, di cui sia stato mai capace un principe legislatore. Tutti sanno l'estensione arbitraria, che la tirannia e l'ignoranza hanno data nome di lesa maestà, trasportando e la parola e la pena da quei delitti, che distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta, e che sono i veri delitti di lesa maestà, a quelli di una minore importanza e di una differente natura. Basta gettare uno sguardo sul codice dei Romani per vedere un'infinità di azioni anche leggere o innocenti aggravate dall'odioso titolo di lesa maestà e sottoposte a pene rigorose e crudeli. Il nostro legislatore per togliere qualunque abuso o pretesto di vessazione o di violenza, sacrificando generosamente ogni suo particolare interesse a quello della pubblica quiete, cancella affatto dal presente codice questo nome terribile, e vuole, che tutti i delitti sotto questo special titolo fin'ora compresi sieno considerati come delitti ordinari nella loro classe rispettiva di furti, violenze ec. Così gli attentati in qualunque modo commessi contro la sicurezza, libertà e tranquillità dello Stato saranno come violenze pubbliche puniti con que' gradi di pena, che l'atrocità maggiore o minore della violenza usata richiederà sino all'ultimo supplizio senza aver più riguardo alla gravità maggiore aggiuntavi dalla legge col pretesto della maestà offesa.

Fonte: D. Carpanetto, *L'Italia del Settecento. Illuminismo e movimento riformatore*, Loescher, Torino, 1980, pp. 66-67.